

Tribunale di Pistoia

Ufficio Concorsuale

Liquidazione Giudiziale N. 35 / 2026

Giudice delegato: dott. Nicoletta Maria Caterina Curci

Curatore: dott. TOMMASO LAPINI

Il giudice delegato

vista l'istanza depositata in data 17.10.2026 con la quale il curatore ha chiesto di essere autorizzato a vendere i beni mobili inventariati, ivi meglio indicati, prima dell'approvazione del programma di liquidazione;

letta la nota di rettifica dell'errore materiale depositata il 19.10.2026;

atteso che, ad oggi, non è stato approvato il programma di liquidazione e che nella presente procedura non risulta costituito il comitato dei creditori;

rilevato che l'art. 213, sesto comma, CCII consente al curatore di procedere alla liquidazione di beni prima dell'approvazione del programma di liquidazione – previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, ove costituito – solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori;

reputato che la *ratio* della disposizione risiede nella esigenza di garantire la rapida monetizzazione di beni appresi alla massa attiva, allorquando il ritardo possa tradursi in un pregiudizio economico per i creditori, derogando alla disciplina ordinaria in tema di liquidazione che prescrive: la preventiva definizione delle modalità di vendita nell'ambito del programma di liquidazione, la stima dei beni e l'adozione di specifiche procedure competitive ossequiose delle prescrizioni di cui all'art. 216 CCII;

reputato che le ragioni di urgenza atte a giustificare la vendita prima dell'approvazione del programma di liquidazione appaiono parimenti idonee a consentire l'adozione di una procedura competitiva più snella, con previsione di un termine di pubblicazione dell'avviso inferiore rispetto a quello di cui all'art. 216, 5° comma, CCII;

ritenuto che tale sia il caso dei beni mobili sub lett. A (identificati dai lotti n. 25-27-28-30-31-32-33-34-35-37-38 dell'inventario), per i quali è pervenuta una offerta di acquisto di € 1.800,00 oltre IVA, valida sino al 30.10.2026, nonché dei beni mobili sub lett. B (identificati dai lotti dal n.9 al n.24 e n.26 dell'inventario), trattandosi di beni tutti allocati presso la sede legale della società liquidata, detenuta in forza di un contratto di locazione destinato a cessare il 31.10.2026;

rilevato che, a detta dell'ISVEG s.r.l., le operazioni di smontaggio, rimozione e successivo spostamento dei beni in altri locali finirebbe per incidere sulla economicità di qualsivoglia operazione di vendita, generando costi prevedibili di non modesto impatto, laddove l'esperimento di tentativi di vendita condotti lasciando i beni lì dove ore si trovano, nella vigenza del rapporto locatizio, si profila funzionale a garantire la ritrazione di una liquidità astrattamente distribuibile ai creditori concorsuali;



P.Q.M.



Autorizza il curatore a vendere i beni mobili di cui in motivazione con le modalità ivi indicate, prima dell'approvazione del programma di liquidazione e con riduzione del termine di pubblicazione a 7 gg.

Pistoia, 19/10/2026



Il giudice delegato
Dott. Nicoletta Maria Caterina Curci

